****

***Fondi alle scuole per il bonus docenti.***

***Chi fa che cosa: collegio, consiglio, comitato di valutazione,
dirigente scolastico e Rsu***

***Autonomia scolastica come corresponsabilità di sistema***

Il Fondo istituito dalla legge 107/2015 per la valorizzazione del merito del personale docente è stato oggetto di una prima informativa sindacale presso il Miur; a seguire ci sarà una prossima riunione prima che il Miur comunichi, con apposito provvedimento, alle singole Istituzioni scolastiche le quote spettanti, così come previsto dal comma 126 - art.1 della legge 107.

Non appena risulteranno completate le nomine dei membri esterni da parte degli Uffici Scolastici Regionali, i Comitati di Valutazione neo-costituiti verranno chiamati alla loro operatività, e questo in una situazione nella quale quadro normativo appare ancora piuttosto confuso e il processo messo in campo dalle scuole alquanto disomogeneo.

Più volte sono state evidenziate le profonde criticità di una procedura che appare molto lontana dal concreto vissuto di un corpo professionale tradizionalmente orientato a pratiche di cooperazione e condivisione nella progettazione e gestione del proprio lavoro; lo strumento del *bonus* assume una logica tendenzialmente di segno opposto, con rischi non indifferenti di condizionamento e di divisione, specie se l’applicazione della norma si configurasse come affidamento in gestione a un’autorità salariale personalistica e monocratica. Anche prescindendo da altre valutazioni, va tenuto conto che l’assegnazione del bonus è un atto amministrativo e come tale non può configurarsi come esercizio di un arbitrario potere discrezionale, ma come decisione assunta sulla base di una “motivata valutazione”, attenta ai canoni della trasparenza, dell’imparzialità, dell’equità e dell’antidiscriminazione (cfr. legge 241/90, legge 190/2012, d.lvo. 133/2013), in esito a un percorso dal quale, trattandosi di retribuzione accessoria, non possono essere esclusi o elusi i dovuti passaggi di natura contrattuale.

Il doveroso rispetto delle norme di legge non può essere invocato a senso unico, circoscrivendolo alla sola legge 107 (o meglio: alla propria interpretazione dei suoi contenuti) ed escludendo altre norme, altrettanto vigenti in quanto mai abrogate, che definiscono prerogative e competenze degli organismi di governo della scuola e disciplina delle relazioni sindacali.

Si ricorda, a tal fine, che non sono in alcun modo intaccati i poteri del Collegio dei docenti in materia di definizione dei piani formativi, né rispetto alla definizione di articolazioni e compiti funzionali agli obiettivi prefissati, con riferimento sia alla didattica che ad aspetti organizzativi. Vanno dunque correttamente individuate e salvaguardate le prerogative del Collegio nell’individuazione di incarichi e attività, prerogative che in alcun modo possono essere trasferite al Comitato di valutazione.

Sarebbe in ogni caso inconcepibile un percorso di valorizzazione della professionalità che prescindesse da quanto gli Organismi Collegiali, nell’esercizio delle loro competenze, hanno discusso e deliberato in ordine all’offerta formativa e alle modalità con cui la scuola si organizza per un ottimale svolgimento delle sue attività.

L’ambito della disciplina negoziale non invade naturalmente le prerogative di altri soggetti e organismi, potendo a tal fine far conto anche su una consolidata esperienza che non ha mai visto sovrapposizioni, interferenze o conflitti tra le deliberazioni degli organi collegiali e le intese scaturite dalla contrattazione d’istituto. La stessa legge 107, nel delineare il percorso di predisposizione delle Linee Guida per la valutazione del merito che dovranno essere emanate al termine del triennio 2016/2018, prevede momenti di confronto con le parti sociali, così ammettendo che la materia chiama in causa inevitabilmente sensibilità e competenze anche di natura sindacale. Non vi è dunque ragione di escludere a livello di istituzione scolastica passaggi procedurali che le norme prevedono a livello nazionale.

Un percorso di valorizzazione professionale che sarebbe interesse di tutti riprendere è quello indicato come obiettivo dall’art. 24 del vigente CCNL di comparto, che assume come base di partenza il documento elaborato già nel 2004 dalla commissione mista governo-sindacati, a dimostrazione di come non vi siano opposizioni preconcette rispetto a percorsi di valorizzazione rispetto ai quali un ampio livello di condivisione servirebbe anche a ridurre i rischi di conflittualità e di contenzioso insiti in ogni procedura di natura selettiva.

È evidente che il profilo di dirigente cui fare riferimento non può essere quello centrato su un’assoluta discrezionalità di decisione (che nemmeno la legge 107 in effetti riconosce e consente), ma è piuttosto quello che contempla un sapiente e armonico governo “delle varie voci che si esprimono all’interno della scuola”, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e delle prerogative negoziali delle RSU in materia di salario accessorio.